

Condizioni Generali di Acquisto Rottami Metallici

1. Principi generali

- 1.1 Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Acquisto che, insieme agli Ordini di Acquisto, costituiscono il Contratto di Acquisto, vincolante fra le parti, per la fornitura di materiali, principalmente rottami ferrosi e non ferrosi, all'Acquirente.
- 1.2 In caso di conflitto tra quanto riportato nelle Condizioni Generali di Acquisto e le condizioni particolari riportate nell'Ordine di Acquisto, prevarranno queste ultime.
- 1.3 In caso di conflitto tra eventuali condizioni di vendita del Fornitore con quanto riportato nelle Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente, prevarranno queste ultime.
- 1.4 Ogni deroga o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida solo se accettata per iscritto dall'Acquirente. Le Condizioni Generali di Acquisto si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche in deroga a eventuali condizioni generali da quest'ultimo predisposte.

2. Definizioni

- 2.1 Contratto: l'insieme dell'Ordine di Acquisto e delle Condizioni Generali di Acquisto;
- 2.2 Ordine di Acquisto: definisce gli obblighi e diritti tra Acquirente e Fornitore relativamente ad una specifica fornitura;
- 2.3 Fornitore: è la società che, previo superamento della procedura di qualifica fornitori dell'Acquirente, accetta le Condizioni Generali di Acquisto e riceve l'Ordine di Acquisto per la fornitura del materiale descritto nel contratto;
- 2.4 Acquirente: è Porro Metalli Spa;
- 2.5 Materiale: si intende principalmente il rottame ferroso e non ferroso conforme alle specifiche di approvvigionamento (caratteristiche CER, EoW, rifiuto) dell'Acquirente, come da Ordine di Acquisto.

3. Oggetto del contratto

- 3.1 Con il Contratto, il Fornitore vende all'Acquirente, che acquista, i materiali specificati nell'Ordine di Acquisto, alle condizioni ivi indicate.

4. Perfezionamento del Contratto

- 4.1 Il Contratto di fornitura, costituito dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dall'Ordine di Acquisto, viene espressamente accettato dal Fornitore tramite: restituzione entro 48 ore dell'Ordine di Acquisto all'Acquirente firmato per accettazione; consegna autonoma del materiale da parte del Fornitore sulla base dell'Ordine di Acquisto ricevuto; silenzio assenso dopo 48 ore dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore.
- 4.2 Resta salva la facoltà dell'Acquirente di annullare l'Ordine di Acquisto non accettato nel termine sopra previsto. L'accettazione comporta da parte del Fornitore la rinuncia alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate alla sua offerta o all'accettazione dell'Ordine di Acquisto.

5. Qualifica fornitore

- 5.1 Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la gestione dei materiali, impegnandosi a trasmettere con la massima tempestività ogni documento che possa comportare modifica, aggiornamento, integrazione o comunque revisione delle stesse.
- 5.2 Il Fornitore si impegna a rispettare, ed a far rispettare dagli ulteriori soggetti coinvolti nella gestione dei materiali secondo le previsioni soprastanti, ogni disposizione normativa nazionale o estera, anche regolamentare, a qualsivoglia titolo applicabile, anche ed in particolare con riferimento alla materia di sicurezza sul lavoro e ambientale impegnandosi, in ogni ipotesi di violazione, a tenere manlevata ed indenne l'Acquirente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

6. Ordine di acquisto

- 6.1 L'Ordine di Acquisto è il documento integrativo al presente contratto, emesso e sottoscritto dall'Acquirente e dal Fornitore, per l'acquisto del materiale, contenente indicazione della tipologia dei materiali, le quantità e i relativi prezzi, i termini di consegna e di pagamento, eventuali clausole aggiuntive/derogative rispetto alle Condizioni Generali di Acquisto. La tolleranza per lo scostamento della fornitura dalle quantità indicate nell'Ordine di Acquisto è del 10%.
- 6.2 Nessun dipendente e/o collaboratore dell'Acquirente è autorizzato o ha titolo per stipulare accordi verbali, fare promesse o compiere qualsiasi altro atto che possa comportare modifiche a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto.
- 6.3 Tali accordi, promesse o atti non obbligano né vincolano l'Acquirente in alcun modo, eccetto nell'ipotesi di una conferma scritta in tal senso a parziale modifica dell'Ordine di Acquisto o del Contratto.

7. Trasporto

- 7.1 Il Fornitore si obbliga a fare sì che il vettore incaricato sia in possesso di tutte le autorizzazioni, iscrizioni o assenti previsti per legge ai fini dello svolgimento delle attività e ne fornirà copia. Inoltre si impegna a fare applicare ai propri dipendenti e ai vettori incaricati il "Regolamento accesso al deposito e istruzioni operative", affisso e disponibile in bacheca presso la sede dell'Acquirente.

8. Documentazione accompagnatoria

- 8.1 Se si tratta di materia prima secondaria, con riferimento al DPR n. 627/78, il Documento di Trasporto deve riportare il numero del relativo Ordine di Acquisto, tipologia di materiale, dicitura di assunzione di responsabilità che la merce non contiene materiale a contaminazione radioattiva superiore al limite di legge, di cui al D.Lgs. 230 del 17/3/95 s.m.i.. Devono essere compilati dal produttore sotto la propria esclusiva responsabilità come da disposizioni normative in vigore e devono essere originali, senza correzioni e corredati da: dichiarazione di conformità resa dal produttore ex reg. UE 333/2011 (acciaio e alluminio) o UE 715/2011 (rame e sue leghe).
- 8.2 Se si tratta di rifiuto e il materiale ha provenienza Italia, dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti compilato dal produttore sotto la propria esclusiva responsabilità in base alle

normative vigenti, riportando il numero dell'Ordine di Acquisto, tipologia di materiale e codice CER. Se si tratta di rifiuto e il materiale ha provenienza estera dovrà essere accompagnato da documento di trasporto compilato dal produttore sotto la propria esclusiva responsabilità in base alle normative vigenti, riportando il numero dell'ordine di acquisto, e dall'ALLEGATO VII riportante tipologia e codice CER. In caso di omissione di uno solo dei riferimenti sopra citati il carico potrà essere respinto.

9. Peso, qualità e classifica

- 9.1 Il Fornitore si obbliga a garantire la consegna all'Acquirente di materiali che: siano esenti da incrostazioni e/o residui di catrame, amianto, materiali pericolosi, esplosivi, radioattivi, privi di sostanze tossico-nocive, inquinanti, terra, sabbia, olio, lubrificanti, isolanti, gomma, plastica, cemento, ecc.
- 9.2 Fatto salvo che il materiale sia conforme ai criteri di qualità sopra indicati (diversamente lo stesso verrà respinto), al ricevimento dei Materiali il personale dell'Acquirente, a suo insindacabile giudizio redigerà e invierà al Fornitore una Classifica contenente peso, tipologia di materiali e indice di qualità.
- 9.3 Ai fini del calcolo del valore della fornitura farà fede il peso del Materiale effettivamente riscontrato dall'Acquirente presso il proprio stabilimento.
- 9.4 In caso in cui venga riscontrata dall'Acquirente una diversa tipologia dei materiali rispetto al contratto concordato, sarà facoltà dell'Acquirente emettere un Ordine di Acquisto integrativo stabilendo il valore del materiale consegnato, oppure chiedere il ritiro degli stessi a cura e spese del Fornitore.
- 9.5 Nel caso in cui l'indice di qualità del materiale notificato al Fornitore dall'Acquirente sia inferiore a 100, il Fornitore ridurrà il prezzo concordato nel contratto di vendita di un importo che corrisponda alla differenza tra 100 e la qualità assegnata.
- 9.6 In caso di difetti che dovessero emergere in seguito all'invio della Classifica, l'Acquirente si riserva ogni diritto e pretesa come per legge. In base all'art. 1512 del Codice Civile, il periodo di garanzia per vizi è 36 mesi dalla data di passaggio del rischio.

10. Controlli radioattività

- 10.1 I materiali non dovranno presentare radioattività in conformità al D. Lgs. 230/95. Il fornitore terrà manlevato l'Acquirente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a carico di quest'ultima in ipotesi di violazione delle disposizioni sopra richiamate, ivi comprese spese aggiuntive per controlli straordinari o altro, su carichi che presentino anomalie o non conformità radiometriche.

11. Costi di gestione e smaltimento

- 11.1 Eventuali spese aggiuntive saranno addebitate al Fornitore per lo smaltimento obbligatorio di materiali estranei rinvenuti nei carichi.

12. Fatturazione e pagamento

- 12.1 La fatturazione del rottame ferroso e non ferroso è da effettuarsi senza addebito I.V.A ex art. 74 comma 7 e 8 D.P.R. 633/72 "cessione in regime di reverse charge". La fatturazione di eventuali servizi di smaltimento, trasporto o altro avverrà secondo la normativa vigente.
- 12.2 La conformità con una data di consegna sarà determinata dalla ricezione del materiale presso lo stabilimento dell'Acquirente.
- 12.3 In ogni fattura, ogni consegna dovrà essere dettagliatamente riportata, con evidenza e coerentemente con le informazioni della Classifica e dell'Ordine di Acquisto di riferimento.
- 12.4 L'Acquirente avrà la facoltà di respingere eventuali fatture o note di accredito in caso di eventuali difformità delle fatture o delle note di accredito rispetto a quanto sopra indicato.
- 12.5 Non è consentito cedere il credito relativo alla fornitura se non concordato per iscritto con l'Acquirente.
- 12.6 Il pagamento delle fatture avverrà solo dopo la ricezione delle stesse, così come indicato nell'Ordine o nel Contratto.
- 12.7 L'Acquirente si riserva il diritto di compensazione.

13. Clausola risolutiva espressa

- 13.1 L'Acquirente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c, dandone comunicazione al Fornitore con qualsiasi modalità, nei seguenti casi: qualora i materiali non rispondessero ai requisiti di qualità e conformità previsti dall'Ordine di Acquisto oppure non fossero idonei allo scopo cui sono destinati; qualora il Fornitore non rispettasse i termini di consegna; nel caso di eventi che procurino una diminuzione delle garanzie di affidabilità del Fornitore; nel caso in cui il Fornitore risulti sprovvisto (ivi inclusa l'ipotesi di scadenza) o non abbia provveduto a fornire copia, delle autorizzazioni, iscrizioni, nulla osta o comunque assenti, necessarie per la vendita del materiale; nel caso in cui il Fornitore non rispetti l'obbligo di riservatezza.

14. Validità

- 14.1 Il presente contratto ha validità di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'ordine di acquisto e si rinnoverà tacitamente e automaticamente, per un periodo di uguale durata, salvo che intervenga disdetta da comunicarsi, a mezzo di raccomandata a/r o pec, trenta giorni prima della scadenza.

15. Obbligo di riservatezza

- 15.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza e conseguentemente a non divulgare, comunicare o comunque diffondere a terzi, neppure parzialmente, né direttamente né indirettamente, senza il preventivo specifico consenso scritto da parte dell'Acquirente i dati, le notizie, le informazioni dell'attività dell'Acquirente, nonché il contenuto dei documenti relativi all'attività di questi, di cui verrà a conoscenza o che riceverà nell'adempimento degli incarichi affidati.
- 15.2 Il Fornitore si obbliga inoltre a impartire disposizioni in ordine alla riservatezza anche ai propri subfornitori.

16. Diritti di proprietà

16.1 Il Fornitore garantisce che tutte le forniture sono esenti da diritti di proprietà di terzi e terrà indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi derivanti da violazioni di diritti di proprietà.

17. Privacy

17.1 Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla raccolta e trattamento dei dati personali del Fornitore ed alle relative finalità si fa rinvio all'apposita informativa, disponibile sito web aziendale, che il Fornitore dichiara di avere visionato e accettato.

17.2 La gestione dei dati avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del regolamento UE n. 679/16 e del Codice Privacy D. Lgs. 196/03 così come novellato dal D. Lgs 101/18.

18. Foro competente

18.1 Il Contratto e qualsiasi accordo possa essere successivamente concluso fra le Parti in relazione allo stesso saranno regolati dalla legge italiana.

18.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Como.

Data

Firma per accettazione

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle suddette Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente: artt. 4 Perfezionamento dell'acquisto, 5 Qualifica fornitore, 6 Ordine di Acquisto, 7 Trasporto, 8 Documentazione accompagnatoria, 9 Qualità, peso e classifica, 10 Controlli radioattività, 11 Costi di gestione e smaltimento, 12 Fatturazione e pagamento, 13 Clausola risolutiva espressa, 14 Validità e 15 Obbligo di riservatezza.

Data

Firma per accettazione